CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, <u>Decisione n. 40 del 24 maggio 2017</u> (Fiorin/FIGC), *Competenza della Commissione Accordi Economici LND* 

Con Decisione n. 40 del 24 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un tesserato che, in violazione del principio del vincolo di giustizia, senza la prescritta autorizzazione dal Consiglio Federale aveva proposto ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti di un'affiliata avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio, preso atto che la materia del contendere fosse di competenza della Commissione Accordi Economici della LND ai sensi dell'art. 94 quater NOIF, ha rigetto il ricorso precisando che "il momento determinante la competenza deve [...] correttamente essere individuato in applicazione del principio c.d. della perpetuatio jurisdictionis, di cui all'art. 5 c.p.c" e pertanto nel caso di specie la Commissione Accordi Economici LND è 1 "organo interno al sistema di Giustizia federale competente a giudicare su tutte le controversie relative agli accordi economici stipulati tra Collaboratori Gestione Sportiva e le Società di Calcio della LND" secondo quanto stabilito dall'art. 94 quater NOIF.

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, <u>Decisione n. 46 del 22 giugno 2017</u> (Spalloni/FIGC), *Piena efficacia probatoria del referto arbitrale* 

Con Decisione n. 46 del 22 giugno 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto relativamente al ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello che aveva affermato la responsabilità del calciatore per aver tenuto un comportamento connotato da violenza reiterata e foriero di conseguenze fisiche ai danni del direttore di gara. Il Collegio, valutate le deduzioni del ricorrente che sosteneva la nullità della decisione per carenza di motivazione rilevando che il giudice dell'appello aveva dato piena attendibilità soltanto a quanto dichiarato dall'arbitro, ha ritenuto il ricorso infondato precisando che "la decisione impugnata [...] è sorretta da una motivazione adeguata e coerente, che tiene conto della ricostruzione dei fatti "riportata dall'Arbitro nel referto e confermata con dovizia di particolari in sede di audizione" così come previsto e disciplinato dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

FCI: Corte Sportiva d'Appello, <u>Decisione n. 1 del 5 giugno 2017</u> (UC Scat AD/FCI) *Prevalenza della norma speciale su quella generale* 

Con Decisione n. 1 del 5 giugno 2017 la Corte Sportiva d'Appello della FCI si è pronunciata sul reclamo di un'affiliata con il quale impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva escluso dall'ordine di arrivo un'atleta in applicazione della normativa riferita all'ipotesi di "rapporto irregolare riscontrato dopo la gara "invece di quella relativa alla "mancata presentazione al controllo rapporti". La Corte, rilevando il carattere di specialità della norma applicata nell'ipotesi di "rapporto irregolare", ha respinto il reclamo precisando che in presenza di plurime disposizioni normative afferenti una medesima fattispecie deve essere applicata quella con carattere di specialità, considerato tuttalpiù che "l'obbligo di sottoporsi alla misurazione dei rapporti successivamente alla conclusione della gara per i primi 5 atleti arrivati è posto direttamente dalla normativa a carico degli atleti, i quali dovrebbero esserne resi edotti dai Direttori Sportivi".

FCI: Tribunale Federale Nazionale, <u>C.U. n. 4 del 8 maggio 2017</u> (Zanon/FCI) *Violazione dei doveri preelettorali* 

Con C.U. n. 4 dell'8 maggio 2017 il Tribunale Federale della FCI pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un tesserato per l'asserita violazione dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale nei rapporti riguardanti l'attività federale in periodo preelettorale, ha comminato allo stesso la sanzione dell'inibizione temporanea riconoscendo il comportamento del tesserato censurabile nel momento in cui per sua stessa ammissione ha provveduto al pagamento di un ammenda in nome e per conto di una società, precisando che tale condotta è idonea a concretizzare la violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FCI, con riferimento in particolare ai doveri preelettorali dei tesserati.

FIGC: Corte Federale d'Appello, <u>C.U. n. 140 del 12 giugno 2017</u> (U.S. Avellino 1912 srl/FIGC), *Litispendenza di cause* 

Con C.U. n. 140 del 12 giugno 2017 la Corte Federale d'Appello della FIGC è intervenuta sul reclamo presentato da un'affiliata con il quale impugnava la decisione di primo grado che aveva rigettato l'eccepita litispendenza tra il procedimento attivato dalla ricorrente ed altro promosso da diverso sodalizio sportivo ad altro giudice vertente sul riconoscimento del premio alla carriera per lo stesso giocatore. La Corte, preso atto che diverse risultano le circostanze poste a fondamento degli invocati provvedimenti, ha rigettato il reclamo rilevando la diversità delle cause petendi, sottolineando che "si ha identità di cause e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc, ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell'azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante)".

FIP: Tribunale Federale Nazionale, <u>C.U. n. 87 del 19 maggio 2017</u> (Viviani/FIP), culpa in vigilando della società

Con C.U. n. 87 del 19 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIP si è pronunciato sul deferimento proposto a carico del legale rappresentate di un'affiliata per non aver posto in essere preventivamente tutte le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza nel corso di una gara nella quale era stata lanciata da uno spettatore una sedia in campo dagli spalti. Il Tribunale, valutata la responsabilità oggettiva per "culpa in vigilando" in capo alla società ha adottato il provvedimento dell'inibizione a carico del legale rappresentante, specificando che nel caso di specie "il lancio dell'oggetto non contundente, nello specifico della sedia (consideratene anche la grandezza ed il peso), pur non essendo ricondotto al gesto isolato ed improvviso di un singolo spettatore [...] non può considerarsi un fatto banale e trascurabile, ma certamente evitabile con l'adozione di accortezze minime [...]".